Organo: DIREZIONE GENERALE - UFFICIO RAPPORTI ASSICURATIVI EXTRANAZIONALI
Documento: Circolare n. 25 del 13 maggio 2013
Oggetto: Visite mediche di revisione e altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti all'estero. Aggiornamento delle modalità operative.

Quadro Normativo

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati.

Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, che modifica le modalità il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124: Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e successive modifiche e integrazioni (articoli 83, 137, 146).

Decreto-legge 31 luglio 1987 n. 317 convertito, con modificazioni, in legge 3 ottobre 1987 n. 398: Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari (articolo 3, comma 7).

Circolare Inail n. 34 del 31 marzo 1973: Visite mediche di revisione nei confronti di assicurati residenti all'estero.

Circolare Inail n. 36 del 30 giugno 1978: Visite mediche di revisione ed altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti all'estero.

PREMESSA

Con le circolari Inail n. 34 del 31 marzo 1973 e n. 36 del 30 giugno 1978 erano state fornite alle Unità territoriali le indicazioni normative e le modalità operative in ordine alle visite mediche di revisione e altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti all'estero.

In particolare, veniva demandato alle Unità:

- di decidere in ordine alle visite mediche di revisione e altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti all'estero;
- di richiedere direttamente le visite mediche di revisione all'estero;
- di provvedere alla traduzione dei documenti;
- di procedere direttamente alle operazioni di rimborso delle spese, limitatamente per quelle anticipate dalle Autorità consolari italiane alle quali ci si era rivolti per gli adempimenti del caso.

Le innovazioni di ordine normativo e le difficoltà, sovente riscontrate, di ottenere risposte omogenee dalle Autorità consolari italiane o dagli Organismi di collegamento, nonché dagli Istituti competenti nei Paesi della Ue, rendono necessaria una regolamentazione della materia nella sua globalità ed una revisione delle disposizioni operative, al fine di garantire un'applicazione uniforme di norme e procedure.

Si rende pertanto opportuno procedere a un aggiornamento nonché a una revisione della prassi da seguire, distinguendo i casi di visite richieste in Paesi dell'Unione europea e di visite richieste in Paesi extracomunitari (specificando se trattasi di casi in cui sussistono ovvero non sussistono convenzioni di sicurezza sociale).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Assicurati e/o reddituari residenti all'estero per i quali sono previsti visite di revisione e/o accertamenti medico-legali in relazione anche all'eventuale evoluzione del grado di invalidità.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Si premette che, per quanto riguarda la traduzione dei documenti, di regola provvederà la Sede, per il tramite della Direzione regionale; in caso di impossibilità la Sede potrà rivolgersi alla Direzione generale - Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.

1) Paesi membri dell'unione europea

Per le richieste di visite di revisione e/o di accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati Inail residenti in un Paese dell'Unione europea o di lavoratori distaccati che temporaneamente soggiornano nel territorio della Unione europea, sino ad oggi le Istituzioni del settore di sicurezza sociale dei Paesi membri hanno utilizzato i moduli/formulari **"E"** (es. E 101, E 107, E 125, etc.).

Relativamente al flusso da seguire **in caso di richiesta da parte della sede Inail** all'Ente estero, la Sede dovrà:

1. inviare il modello E 123 o il Documento portabile DA1 indicando le prestazioni che si richiede vengano espletate all'assicurato e/o al reddituario per conto dell'Inail;
2. verificare che il modulo E 125 che proviene dall'Ente estero contenga la documentazione necessaria;
3. inoltrare il citato modulo E 125 – verificato e vistato – all' Ufficio rapporti assicurativi extranazionali, tramite la Direzione regionale, per il rimborso all'Ente estero delle visite o degli accertamenti espletati.

Potrebbe accadere che sia **l'Ente estero a richiedere alla sede Inail** competente l'inoltro del modulo E 123 o del Documento DA1: in tale caso la richiesta potrà pervenire con modulo/formulario E 107 (o modulo SED DA001) oltre che con lettera ordinaria.

Nel caso in cui i suddetti moduli concernano prestazioni medico-chirurgiche, di ricovero o di pronto soccorso, le richieste di rimborso vanno inoltrate alla Asl territoriale competente , inviando – nel contempo - una comunicazione all'Ente estero.

Da ultimo si evidenzia che, in caso d 'infortunio sul lavoro o malattia professionale, la sede Inail eroga le prestazioni economiche direttamente all'interessato, anche se residente all'estero: infatti, l'Organismo estero non può agire per conto dell'Istituto se non vi è stato uno specifico accordo tra gli Stati membri interessati (art. 8 Reg. 987/09).

2) Paesi extraeuropei convenzionati[1]

La Sede, valutata la necessità di esperire visite mediche di revisione o altri accertamenti medico-legali, invierà direttamente la lettera di incarico – redatta come da facsimili **allegati nn. 1** e **2** – alle competenti Istituzioni estere e, in copia, alla Direzione generale - Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.

La Sede, unitamente alla lettera d 'incarico e all' **allegato n. 1** o **2**, invierà anche l' **allegato n. 3** che dovrà contenere in sintesi tutti gli elementi relativi alle cause e circostanze dell'infortunio o della malattia professionale e alla natura, sede e decorso della lesione senza precisare il grado di inabilità del reddituario a causa dei differenti criteri di valutazione tra la legislazione nazionale e quella straniera.

Per quanto attiene alla richiesta di esami radiografici, la Sede valuterà di volta in volta la necessità, specificando sul citato **allegato n. 3** di inoltrare radiografie e/o referti con la relazione della visita espletata.

La Sede provvederà, quindi, a inoltrare il modulo 87-I (previsto per i Paesi con i quali vigono le Convenzioni), pervenuto dal Paese estero con le eventuali fatture e/o documenti allegati, all'Ufficio rapporti assicurativi extranazionali che provvederà al pagamento.

3) Paesi extraeuropei non convenzionati

La Sede, valutata la necessità di esperire visite mediche di revisione o altri accertamenti medico-legali, **invierà direttamente la lettera di incarico** – redatta come da facsimili **allegati nn. 1a** – **2a**, **al Consolato italiano** dello Stato e della località estera interessata e, in copia, alla Direzione generale - Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.

La Sede, unitamente alla lettera d 'incarico e all' **allegato n. 1** o **2**, invierà anche l' **allegato 3** che dovrà contenere in sintesi tutti gli elementi relativi alle cause e circostanze dell'infortunio o della malattia professionale e alla natura, sede e decorso della lesione senza precisare il grado di inabilità del reddituario a causa dei differenti criteri di valutazione tra la nostra legislazione e quella straniera.

Per quanto attiene alla richiesta di esami radiografici, la Sede valuterà di volta in volta la necessità, specificando sul citato **allegato 3** di inoltrare radiografie e/o referti oltre alla relazione della visita espletata.

L'indirizzario delle Autorità consolari italiane all'estero potrà essere consultato collegandosi al sito internet del Ministero degli affari esteri, digitando la stringa seguente:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Rappresentanze/

selezionando, per effettuare la ricerca, l'iniziale del Paese straniero oppure cliccando sulla freccia relativa al campo "luogo".

La Sede provvederà al rimborso delle spese concernenti gli accertamenti richiesti nei confronti dell'Autorità consolare, in via posticipata, salvo diversa richiesta dell'Autorità consolare. A questo riguardo, sarà cura della Sede stessa svolgere la suddetta operazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della nota di spese.

4) Valutazioni della Sede

Pervenuta la relazione medica e la documentazione allegata, la Sede procederà al giudizio valutativo, dandone comunicazione in tempi brevi all'interessato ed eventualmente all'Ente di patrocinio.

In caso pervenga opposizione ai sensi dell'art. 104 del T.U., D.p.r. 1124/65 e sue modificazioni e integrazioni, la Sede, ove ravvisi fondati i motivi della opposizione, potrà disporre un supplemento di indagini e/o ulteriori accertamenti per una più approfondita disamina del caso.

Si invitano le Strutture territoriali a una puntuale osservanza delle disposizioni e istruzioni sopra impartite.

La presente circolare annulla e sostituisce le precedenti circolari n. 34 del 31 marzo 1973 e n. 36 del 30 giugno 1978, disciplinanti la materia.

Il Direttore generale

Allegati: n. 4 facsimile di lettera d'incarico
n. 1 schema di scheda "Accertamento visita medica"

---

1. Argentina, Australia, Brasile, Canada, Capo Verde, Croazia, Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Slovenia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.